



TRIBUNALE DI ENNA

Sezione civile

Il Giudice dell'esecuzione,

nel procedimento di espropriazione forzata promosso da ISP CB IPOTECARIO S.R.L. nei confronti di [REDACTED];

viste le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.11.2023;

premesso che il ritardo nell'emanazione del presente provvedimento è dovuto al carico del ruolo;

rilevato che i creditori intervenuti hanno depositato i titoli posti a base dei decreti ingiuntivi spesi nella presente procedura;

ritenuto che dalla documentazione in atti non può escludersi con certezza la qualifica di consumatore dell'esecutata;

ritenuto che dal controllo sommario eseguito nella presente fase i negozi non appaiono contenere clausole vessatorie;

ritenuto in ogni caso che la decisione nel merito di tali questioni spetta al giudice eventualmente adito ex art. 650 c.p.c.;

rilevato che da recente le Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 9479/2023 hanno espresso il seguente principio: "Ai fini del rispetto del principio di effettività della



tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..”;

rilevato che, sempre in detta decisione, si legge che “dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole sia positivo, che negativo informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo”;

ritenuto quindi che, pur non avendo ravvisato clausole vessatorie, occorre assegnare



all'esecutata il termine per l'opposizione ex art. 650 c.p.c., senza che ciò comporti alcuna sospensione delle operazioni di vendita giacchè la procedura ha alla base un titolo diverso dal decreto non opposto;

vista la nota depositata dal professionista delegato, il quale ha rappresentato di non aver proceduto all'esperimento di un nuovo tentativo di vendita in ragione della ritenuta necessità di procedere preventivamente al controllo dei titoli di cui si è detto;

ritenuto che il sottoscritto g.e. non ha mai sospeso le attività delegate proprio perché, come accennato, il titolo posto a base dell'esecuzione è diverso dal decreto non opposto (essendo i decreti ingiuntivi posti a base di interventi e non dell'esecuzione);

ritenuto pertanto che il professionista delegato debba senz'altro riprendere senza ulteriori dilazioni la procedura di vendita;

P.Q.M.

avvisa il debitore esecutato che entro 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sugli emessi decreti ingiuntivi;

onera i creditori intervenuti di attestare, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, l'eventuale notifica dell'atto di citazione ex art. 650 c.p.c. da parte del debitore;

invita il professionista delegato a dar corso alle operazioni di vendita senza indugio.

Si comunichi alle parti costituite a cura della Cancelleria.

Enna, 9 gennaio 2024

IL G.E.

Davide Palazzo

